Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Martedì, 1° febbraio** — **Numero 25**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l' Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d' inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In segnito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all' importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla " Gazzetta ufficiale „ e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1956 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Con i poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità, conseguente allo stato di guerra, di rinviare la rinnovazione dei Consigli provinciali di sanità e dei Consigli amministrativi degli ordini dei sanitari oltre i termini normali fissati dalle disposizioni in vigore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri dei Consigli provinciali di sanità nominati per il triennio 1913-1915, i componenti i Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari eletti per il biennio 1914-1915, e i rappresentanti degli Ordini stessi nel Consiglio superiore di sanità nominati per il biennio 1914-1915 resteranno in carica oltre il termine rispettivamente fissato dagli articoli 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e 6 e 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei sanitari e fino a nuova disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1957 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1915, col quale vengono modificate alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio, decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduti i regolamenti approvati con i decreti Reali in data 20 agosto 1909, n. 686; 4 maggio 1911, n. 424; 11 febbraio 1915, n. 159;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 1, 5, 9, 11, 15, 17, 20, 22 e 23 del regolamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1911, n. 424, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 1. — Il Consiglio superiore si compone di 28 membri, oltre il ministro che lo presiede, nominato nei modi prescritti dalla legge.

I membri del Consiglio superiore, che debbono essere designati al ministro, mediante votazione, dai professori ordinari e straordinari delle RR. Università e degli Istituti superiori universitari, sono dodici. Per la designazione di essi i corpi scientifici sono costituiti in cinque categorie:

a) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sezione di scienze naturali dell'Istituto di studi superiori di Firenze e Scuole superiori di agraria annesse alle RR. Università;

b) Facoltà di filosofia e lettere, Accademia scientifico-letteraria di Milano e sezione corrispondente dell'Istituto di studi superiori di Firenze;

c) Facoltà di giurisprudenza;

d) Facoltà di medicina, sezione di medicina dell'Istituto di studi superiori di Firenze, professori ordinari degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, contemplati nella tabella *B* annessa al testo unico, e scuole superiori di medicina veterinaria;

e) Scuole di applicazione per gli ingegneri, politecnici e scuola navale superiore di Genova.

Alla categoria di medicina e veterinaria sono assegnati quattro consiglieri, a ciascuna delle altre soltanto due.

I professori di chimica farmaceutica e quelli di fisica e di scienze naturali, che sono aggregati alle Facoltà di medicina, voteranno sempre come membri delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I professori che appartengono simultaneamente al personale di una Facoltà e a quello di una scuola autonoma separata votano dove hanno maggior grado e, in caso di parità di grado, dove hanno maggiore anzianità.

Art. 5. — Lo spoglio delle schede e il computo dei voti è fatto dalla segreteria del Consiglio superiore sotto la vigilanza del vice presidente ed i risultati sono subito comunicati al Ministero con apposito verbale.

Nel fare lo spoglio sono da considerarsi come nulle le schede non conformi alle prescrizioni di cui allo art. 3.

Un nome ripetuto in una scheda è contato una sola volta.

Art. 9. — Una Giunta di 11 membri, nominati dal ministro fra i consiglieri, si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Il ministro, o per esso il vice presidente, può convocarla straordinariamente quando occorra.

Art. 11. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno 15 consiglieri, salvo le disposizioni dell'art. 38 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, riguardante i provvedimenti disciplinari.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di otto consiglieri.

Art. 15. — Il Consiglio plenario, a richiesta del ministro, prepara ed esamina le proposte di legge, regolamenti ed altri provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, sullo stato degli insegnanti e sulle norme da seguirsi per la loro nomina (art. 5 del testo unico).

Art. 17. — I relatori per i concorsi alle cattedre universitarie riferiscono sulla regolarità degli atti.

Quando, su proposta di alcuno dei suoi membri, il Consiglio ritenga contestabile l'operato della Commissione giudicatrice di un concorso per cattedre universitarie, la discussione e la deliberazione definitiva in proposito deve essere rimessa ad una seduta successiva.

In tal caso, gli atti del concorso, durante l'intervallo che corre da una seduta all'altra, sono depositati presso la segreteria del Consiglio affinchè tutti i consiglieri possano prenderne liberamente visione. L'ordine del giorno della seduta in cui avrà luogo la discussione dei concorsi contestati deve essere trasmesso a ciascun consigliere almeno ventiquattro ore prima di quella seduta.

La stessa procedura si seguirà per gli atti relativi al conferimento di libere docenze per esame e titoli.

Art. 20. — La Giunta ha inoltre le seguenti attribuzioni:

a) interviene quando si tratti di conflitti di competenza fra le varie autorità scolastiche (art. 11 della legge 13 novembre 1859, n. 3725);

b) dà il suo parere sui reclami che potessero elevarsi contro gli insegnanti, che, a termini dell'articolo 18 del testo unico, non fanno parte del corpo accademico, o contro gli insegnanti a titolo privato a termini dell'art. 43 del testo unico;

c) conosce in via di appello della esclusione e dell'interdizione temporanea dal corso degli studi, pronunciata contro gli studenti delle Università (art. 8 del testo unico);

d) stabilisce i criteri generali pel conferimento dei posti di perfezionamento sì all'interno, sì all'estero, e indica la più conveniente distribuzione dei medesimi tra le varie discipline;

Art. 21-*bis*. — Il ministro, qualora non intenda accogliere le deliberazioni della Giunta in materia che ne costituisce la competenza, potrà chiedere sullo stesso oggetto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.

Art. 22. — Al vice presidente del Consiglio superiore è assegnata la retribuzione annua di L. 1000 (mille).

Art. 23. — È stabilito un gettone di presenza di L. 10 per ogni tornata della Giunta e del Consiglio plenario, e sarà computato per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata la Giunta ed il Consiglio abbiano tenute più riunioni.

Ai membri non residenti in Roma è dovuta inoltre una indennità di L. 18 al giorno per il tempo durante il quale funziona la Giunta e il Consiglio, computando nella indennità il giorno di arrivo e quello di partenza.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1958 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione su-

periore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 1, 4, 8, 22, 57, 82, 96 del testo unico delle leggi sull' istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 28 membri, oltre il ministro che lo presiede.

Quattro di questi membri sono eletti dal Senato tra i senatori e quattro dalla Camera fra i deputati, gli uni e gli altri che non facciano parte del corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti.

I deputati continueranno a far parte del Consiglio anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

Otto sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.

Gli altri dodici saranno designati al Ministero dai professori ordinari e straordinari dei corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 4. — Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di undici membri scelti dal ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più di una sezione.

Un decreto Reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8. — La Giunta conosce in via di appello della esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università.

Art. 22. Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

Il professore straordinario è nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà.

Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale.

Art. 57. — Tutti coloro, cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi alla Giunta del Consiglio superiore.

Art. 82. — Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame e alle deliberazioni della Giunta del Consiglio superiore. Conosce dei falli che importano contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 99 del presente testo unico, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 98 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina. Fa annualmente una relazione al rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel migliore andamento degli studi.

Art. 96. — Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcune Università estere di maggior fama, e che dimostreranno effettivamente compiuti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di sostenere gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano.

Per le persone considerate all'art. 24 potrà darsi dispensa dagli esami.

Questa concessione verrà fatta con decreto Reale, previo il parere della Giunta del Consiglio superiore.

Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.

Disposizione transitoria.

Il numero attuale dei membri del Consiglio superiore e della Giunta verrà ridotto al numero prescritto dall'art. 1 del presente decreto a mano a mano che, nei singoli gruppi di consiglieri, si renderanno vacanti i posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **1959** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1915, col quale vengono modificate alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 35, 38, 40, 67, 74, 75, 80, 82, 112, 156 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796, sono sostituiti i seguenti:

Art. 35. — Ove in seguito al risultato di un concorso, bandito per una determinata Università e disciplina, un'altra Facoltà o scuola intenda di valersi della disposizione sancita dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, proponendo la nomina a straordinario del 2° e del 3° graduato, il Ministero, prima di provvedere in merito alla domanda, sentirà il parere della Giunta del Consiglio superiore, la quale darà il suo avviso circa l'accoglimento della domanda in base ai criterî fissati nell'art. 33 del presente regolamento.

Art. 38. — Il professore straordinario, dopo due conferme e tre anni solari di non interrotto esercizio, acquista la stabilità, che gli viene riconosciuta con decreto Reale.

Art. 40. — Per la promozione di uno straordinario è necessario il voto favorevole della Facoltà o scuola cui egli appartiene.

La domanda del professore con i suoi titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario e con la deliberazione della Facoltà o scuola, è comunicata alla Giunta del Consiglio superiore, la quale deve giudicare in ogni singolo caso, se concorrono le condizioni richieste dall'art. 23, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il giudizio di promozione avrà luogo con le norme stabilite dallo stesso articolo.

Art. 67. — Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministero, indicando l'insegnamento a cui desidera di essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge di esercitarla e se intende di conseguirla per esame o per titoli.

All'istanza dev'essere unito un certificato da cui risulti che l'aspirante possiede da tre anni il grado di dottore.

In casi particolari, di cui è giudice la Giunta del Consiglio superiore, possono valere anche altri titoli.

Deve altresì allegarsi il certificato penale di data non anteriore a due mesi, salvo che l'aspirante appartenga all'insegnamento o all'Amministrazione governativa.

Art. 74. — Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede a valutarle.

Ogni commissario vota per sì o per no. Occorrono quattro voti favorevoli per la concessione della libera docenza.

Di tutte le operazioni sono estesi verbali firmati dai commissari.

La Commissione deve anche redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute.

Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, è inviata alla Giunta del Consiglio superiore, la quale la restituisce al Ministero con le sue osservazioni sulla esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 75. — La domanda relativa alla libera docenza per titoli deve essere corredata di tutti i titoli che il richiedente intende presentare.

Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui è richiesta l'abilitazione; per gli insegnamenti di lingua e di letteratura latina o greca tale memoria deve essere scritta in latino.

Il richiedente deve dare una prova di attitudine didattica e sperimentale nei modi indicati negli articoli 72 e 73, qualunque sia il giudizio della Commissione sui titoli. Solo eccezionalmente la Commissione potrà, a deliberazione unanime e motivata, dispensare dalla detta prova.

Così i titoli come la prova didattica e sperimentale devono essere giudicati da una Commissione composta e nominata secondo l'art. 68.

La Commissione giudicatrice, ove lo creda opportuno, potrà sottoporre il candidato alla discussione in contraddittorio sui titoli presentati, in base ai quali domanda l'abilitazione.

La Commissione consegna in una relazione il giudizio critico sui titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente.

Sono del resto osservate le disposizioni degli articoli 68 e 74 riguardanti la libera docenza per esame, tranne che, per quanto si riferisce alla regolarità degli atti, sarà udito il Consiglio superiore.

Art. 80. — I corsi degli insegnanti privati sono:

1. Pareggiati, e producono per gli studenti, che vi si iscrivono, gli stessi effetti legali, se per il numero delle lezioni e delle ore, e per la estensione della materia corrispondono, a giudizio della Facoltà, ai rispettivi corsi ufficiali.

2° Parziali e non pareggiati, se corrispondono ad una parte del corso ufficiale o se, pur essendo uguali per estensione della materia, sono impartiti in un numero di lezioni e di ore inferiore a quello del corso ufficiale.

3° Complementari quando servono di sussidio o d'integrazione all'insegnamento delle materie obbligatorie.

L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dalla Giunta del Consiglio superiore nell'annuo esame dei rispettivi programmi, e ne è fatto richiamo negli orari delle Facoltà e scuole.

Contro la deliberazione della Giunta è ammesso reclamo al ministro che provvederà, inteso il Consiglio superiore.

Art. 82. — I programmi particolareggiati del corso, che ciascun libero docente intende svolgere nell'anno successivo, dovranno essere trasmessi al Ministero entro il mese di ottobre.

Art. 112. — I Consigli di Facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio, su proposta dei singoli direttori dei laboratori stessi.

Tali contributi devono essere approvati dal ministro, sentita la Giunta del Consiglio superiore, e sono versati all'Economato, il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore al termine di ogni anno scolastico.

Art. 156. — Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso fra i giovani laureati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica, per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un Istituto di istruzione superiore nazionale o straniero.

Il numero dei sussidi e le somme da erogare in essi saranno fissati dal Ministero anno per anno.

La Giunta del Consiglio superioriore, ogni anno, designerà le discipline alle quali, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza nei concorsi dell'anno successivo agli assegni per gli studi di perfezionamento all'estero o all'interno.

Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

GRIPPO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 53 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra la somma di lire 40 milioni per provvedere al rimborso di spese occorse per l'acquisto di grano per l'esercito al Ministero medesimo ceduto da quello di agricoltura, industria e commercio;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato della somma di lire quarantamilioni (lire 40.000.000).

La detta somma sarà erogata esclusivamente per rimborsare gli Istituti di emissione in conto delle spese occorse per acquisto di grano per l'esercito effettuato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da questo ceduto al Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 54 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 15 del R. decreto 29 aprile 1915, numero 582;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile stesso anno n. 476, allegato *N*;

Ritenuta l'opportunità di cedere gratuitamente ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 i ricoveri provvisori e stabili costruiti dallo Stato o messi a sua disposizione da Comitati, unitamente alle aree espropriate dal Governo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato pei lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricoveri provvisori e stabili costruiti dallo Stato e destinati esclusivamente a ricovero personale, nei territori danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, nonchè tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad essi pertinenti, sono ceduti ai rispettivi Comuni nello stato in cui si trovano e coi diritti ed oneri relativi. I ricoveri in corso di costruzione alla data del presente decreto saranno consegnati ai Comuni a misura che verranno ultimati.

I Comuni debbono riscuotere i canoni, che vengono determinati nel modo e dalle autorità indicate dall'art. 1 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile stesso anno, n. 476, allegato *N*, e che saranno pagati dagli utenti a partire dal 1° gennaio 1916.

È data facoltà al Consiglio comunale di proporre al prefetto l'imposizione di canoni in misura più elevata di quella stabilita, tenuto conto delle spese di straordinaria manutenzione che sono a carico del Comune, ovvero in misura più mite, quando ciò sia consigliato dalle condizioni economiche dell'utente, debitamente accertate.

Sono esonerate dal pagamento di tale canone le persone che risulteranno indigenti. Devono ritenersi indigenti soltanto coloro che abitualmente sono a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità, o, comunque, riescano a stento a procurarsi i mezzi di sostentamento.

Sono parimente ceduti ai Comuni i ricoveri costruiti da enti o Comitati e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione. Però i canoni per l'uso di tali ricoveri, dopo detratte le spese di manutenzione, saranno versati alla Congregazione di carità.

Art. 2.

Sono esclusi dalla cessione i ricoveri provvisori e stabili che lo Stato crederà di riservare per i propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Lo Stato si riserva altresì la facoltà di cedere in proprietà ai privati danneggiati, che lo richiedano entro il 7 giugno 1917, ricoveri stabili ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 15 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582. All'uopo i Comuni hanno obbligo di retrocedere gratuitamente allo Stato, mettendoli immediatamente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, i ricoveri stabili che verranno da questo indicati.

Art. 3.

I terreni attualmente occupati dallo Stato per sede di ricoveri, per apertura di strade o per altre esigenze, nei territori danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, e che potranno in seguito venire definitivamente espropriati, si intendono ceduti ai rispettivi Comuni, fermi gli impegni dallo Stato assunti per concessioni fatte in dipendenza dell'art. 3 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *N*.

Copia dei relativi decreti di espropriazione sarà dai prefetti trasmessa ai Comuni, insieme con i piani parcellari e con tutti i dati necessari per procedere alle volture.

I canoni per le concessioni di aree saranno direttamente corrisposti ai Comuni a partire dal 1° gennaio 1916.

Restano esclusi dalla cessione ai Comuni quei terreni, che possono occorrere allo Stato per le proprie esigenze o per provvedere ad opere, a servizi pubblici o ad edifici di uso pubblico. Lo Stato inoltre può, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni ceduti quando non siano stati ancora utilizzati nell'interesse pubblico.

Qualora, però, i terreni siano già stati dai Comuni temporaneamente concessi l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello Stato.

Art. 4.

Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai Comuni, i quali riscuotono i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al 3° comma dell'articolo precedente.

Copia dei decreti relativi alla occupazione di tali aree sarà dai prefetti trasmessa ai Comuni insieme coi verbali e con gli atti di consistenza.

Lo Stato conserva sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorrono per le proprie esigenze o per provvedere a opere o servizi pubblici.

Resta a carico dei Comuni il pagamento delle indennità occorrenti per la eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni.

Art. 5.

Fermi rimanendo gli impegni già assunti dallo Stato di cui al precedente art. 3, i Comuni potranno fare le concessioni di aree di cui al R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *N*, previo « nulla osta » del Ministero dei lavori pubblici nei riguardi dell'interesse dello Stato.

I canoni saranno stabiliti nel modo e dalle autorità indicate dall'art. 3 del suddetto R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, su proposta del Consiglio comunale.

È vietato ai Comuni di alienare le aree ed i ricoveri ad essi ceduti.

Art. 6.

Il passaggio ai Comuni dei terreni e dei ricoveri ha luogo mediante consegna ai sindaci, da parte di un funzionario del Genio civile e di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

Al verbale di consegna sono unite le planimetrie dei terreni e dei baraccamenti.

Art. 7.

Effettuata la cessione ai rispettivi Comuni delle aree e dei ricoveri, sono di competenza del sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, la concessione, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per ogni occupazione abusiva e qualsiasi altro provvedimento relativo ai ricoveri ed alle aree.

Le concessioni di aree devono però essere sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Per quanto non è previsto nel presente decreto in materia di concessione, di decadenza o di revoca della medesima, tanto in rapporto ai ricoveri che alle aree, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile stesso anno n. 476, allegato *N*.

Art. 8.

Per la riscossione dei canoni le Giunte municipali compilano annualmente una matricola, nella quale debbono essere separatamente descritti:

1° i debitori di canoni per concessione di aree;

2° i debitori di canoni per uso di ricoveri costruiti a spese dello Stato;

3° i debitori di canoni per uso di ricoveri costruiti o donati da enti o Comitati.

Art. 9.

La matricola, di cui al precedente articolo, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio, non oltre il 1° gennaio dell'anno al quale ha riferimento, e, durante il termine di tale pubblicazione, le nuove iscrizioni e le variazioni, in confronto all'anno precedente, sono notificate agli interessati dal messo comunale.

Per l'anno 1916 la matricola sarà pubblicata non oltre tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Contro le risultanze della matricola, e dentro 15 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione, possono gli interessati reclamare al Consiglio comunale e, contro le decisioni di questo, ed entro 15 giorni dalla loro notificazione, alla Giunta provinciale amministrativa. I reclami debbono essere presentati alla segreteria del Comune, che ne rilascia ricevuta.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa hanno carattere definitivo.

Art. 11.

Scaduto il termine per la presentazione dei reclami, la Giunta municipale provvede alla compilazione dei ruoli delle partite non contestate, i quali, dopo il visto prefettizio di esecutorietà e la pubblicazione per otto giorni consecutivi, sono dal sindaco consegnati all'esattore delle imposte, per la riscossione.

Con le stesse norme si provvede per i ruoli suppletivi delle partite che siano in seguito definite od accertate nel corso dell'anno.

Art. 12.

Contro la inscrizione di partite contestate e non definite, contro l'omissione delle prescritte notificazioni, o contro errori materiali gli interessati, nel termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione dei ruoli, possono ricorrere al prefetto, il quale può sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la correzione dell'errore o la regolarizzazione della procedura.

Art. 13.

La riscossione dei canoni inscritti nei ruoli, di cui nel precedente art. 11, è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime.

Il pagamento dei canoni suddetti deve essere fatto in sei rate trimestrali uguali, coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette. I Comuni però possono, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, stabilire che la riscossione abbia luogo in un minore numero di rate sempre coincidenti con le scadenze delle imposte.

Art. 14.

Per la riscossione dei canoni per l'uso dei ricoveri, di cui all'ultimo comma dell'art. 1° del presente decreto, è compilato, con le norme stabilite nei precedenti articoli, un ruolo distinto. Le somme riscosse, detratte quelle erogate per spese di manutenzione straordinaria, sono alle singole scadenze depositate, a cura dell'esattore delle imposte ed a nome e per conto del Comune, nella Cassa postale di risparmio. I prelevamenti delle somme depositate per sopperire ad eventuali maggiori spese di manutenzione sono deliberati dalla Giunta municipale ed autorizzati dal prefetto.

Alla fine dell'esercizio tutte le somme ancora disponibili sono versate alla Congregazione di carità, alla quale debbono essere rimessi il conto delle entrate ed il conto particolareggiato delle spese.

In caso di contestazione decide il prefetto sentite la Giunta municipale e la Congregazione di carità.

Le somme, di cui il Comune risulti debitore, sono inscritte di ufficio nella parte passiva del suo bilancio per l'anno successivo.

Art. 15.

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto in materia di canoni, di cui agli articoli precedenti, si richiamano le disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento, concernenti l'applicazione dei tributi locali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — DANEO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 56 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Riconosciuta la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1915-916 allo scopo di provvedere a maggiori spese di aggio sui vaglia internazionali pagati in valuta cartacea;

Vista la legge 1° aprile 1915, n. 380;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 57 « Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. » dello stato di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire tremilioni (L. 3.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 60 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica, e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento, pure approvato con R. decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 13 dicembre 1915, fra l'ispettore generale dell'ufficio speciale ferrovie, in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici, per l'Amministrazione dello Stato, ed il rappresentante della Società « Varesina Imprese Elettriche », per la concessione, senza sussidio governativo, della costruzione ed esercizio della tramvia elettrica Varese-Belforte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 65 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter*: « Spese per la guerra », dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato della somma di lire duecento milioni (200,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 70 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Codice di commercio;

Visto il Codice della marina mercantile e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Riconosciuta la necessità di impedire il passaggio alla bandiera straniera di navi di bandiera italiana;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro della marina di vietare o di sospendere fino a quando durino le attuali circostanze dello stato di guerra, la trascrizione nei registri delle capitanerie e degli uffici di porto del Regno e delle autorità consolari all'estero dei contratti di pegno o di cambio marittimo che in qualsiasi modo vincolino la proprietà delle navi mercantili coperte da bandiera italiana.

Contro la decisione del ministro della marina non è ammessa opposizione, appello o ricorso.

Art. 2.

Nel caso in cui il ministro della marina intende di valersi della facoltà accordatagli dal precedente articolo, ne informa le autorità marittime e consolari, diffidando nel tempo stesso il proprietario della nave.

Però l'autorità marittima o consolare, alla quale siano presentati i titoli per la trascrizione dei contratti di pegno, cambio marittimo o di altri che in qualsiasi modo vincolino la proprietà delle navi mercantili italiane, devono riceverli in consegna, tenendo nota della data e dell'ora della presentazione in uno speciale registro, salvo poi a procedere alla trascrizione quando a ciò siano autorizzate dal ministro della marina.

Agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 675 del Codice di commercio nel concorso, di più crediti la preferenza è determinata dalla priorità della presentazione della domanda di trascrizione.

Art. 3.

Con speciali disposizioni del ministro della marina sarà provveduto per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — SONNINO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 71 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*) sul contenzioso amministrativo;

Visto il R. decreto da convertirsi in legge 21 gennaio 1915, n. 29, e sue successive modificazioni ed aggiunte;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri della guerra, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I piroscafi di stazza netta superiore alle mille tonnellate e di età inferiore a venti anni, i quali siano ammessi a far parte della marina mercantile italiana dopo la pubblicazione del presente decreto, sono esenti, per la durata di un anno, da qualsiasi requisizione civile o militare o trasporto obbligatorio per conto dell'Amministrazione dello Stato, dalla data del rilascio dell'atto di nazionalità definitivo o provvisorio.

Art. 2.

I piroscafi suindicati devono essere di intera proprietà di cittadini italiani o di Società legalmente costituite aventi sede nello Stato.

Con disposizione del Ministro della marina, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno determinate le condizioni alle quali devono ottemperare le Società per essere riconosciute proprietarie dei piroscafi suindicati.

Art. 3.

Il ministro della marina può rifiutare la concessione della nazionalizzazione italiana qualora non consti della realtà del carattere nazionale del piroscafo.

Sui ricorsi contro il provvedimento di rifiuto di tale concessione deve essere chiesto il parere del Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 4.

Non può essere concesso l'atto di nazionalità a piroscafi sui quali siano inscritti crediti per operazioni di pegno a titolo di rimanenza di prezzo o per altro motivo che possa limitare la libera disponibilità del piroscafo da parte dell'acquirente.

Art. 5.

I piroscafi indicati nei precedenti articoli non possono dismettere la bandiera nazionale, salvo il caso di vendita giudiziaria, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della concessione dell'atto di nazionalità.

Art. 6.

Le facilitazioni consentite dai precedenti articoli sotto l'osservanza delle analoghe condizioni, sono applicabili anche a quei piroscafi commessi da cittadini o da Società italiane a cantieri nazionali, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e che siano varati nel termine di un anno dalla data stessa.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — ZUPELLI — CARCANO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, riguardante il risarcimento dei danni prodotti dai sinistri su cose interessanti la difesa dello Stato;

Ritenuto che con l'articolo 3 - ultimo comma - del decreto su accennato si dispone che con decreto del ministro del tesoro saranno stabilite le modalità per il versamento al tesoro dello Stato delle somme dovute dagli imprenditori ai termini del decreto Luogotenenziale stesso, nonchè le norme per la sua applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Il risarcimento dei danni prodotti dai sinistri, che lo Stato ha assunto esclusivamente a proprio carico, giusta l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, riguarda i rischi relativi a magazzini, depositi, stabilimenti e cantieri ove si conservino, lavorino, costruiscano o collaudino navi, armi, munizioni, e, in ge-

nere, materiali di carattere guerresco o destinato a scopi bellici, nonchè i rischi relativi a trasporti delle cose suddette, qualora si ritenga che le cose stesse abbiano ragione di riservatezza nell'interesse della difesa dello Stato.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, i Ministeri della guerra e della marina precetteranno, agli effetti del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme, le ditte interessate per i magazzini, i depositi, gli stabilimenti, i cantieri, o le cose accennati nel precedente articolo, invitando le ditte stesse a rimettere, entro tre giorni, al Ministero precettante le polizze dei contratti di assicurazione già esistenti e riguardanti i rischi relativi agli stabilimenti o alle cose precettati. Analogo precetto sarà fatto alle ditte interessate pel trasporto delle cose indicate nell'art. 1.

La precettazione dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo che, a giudizio dell'Amministrazione competente sarà ritenuto più opportuno.

I Ministeri della guerra e della marina non appena avranno ricevuto dagli imprenditori precettati le polizze suddette, avvertiranno gl'Istituti assicuratori interessati dell'avvenuta precettazione e ciò a tutti gli effetti del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme, e inviteranno gli Istituti assicuratori medesimi a rimettere, entro tre giorni, le proposte di polizze relative alle polizze restituite dagli imprenditori.

Nel caso di contratti di assicurazione stipulati direttamente dalle Amministrazioni della guerra e della marina, e che abbiano per oggetto i magazzini, i depositi, gli stabilimenti, i cantieri e le cose di cui all'articolo 1, la precettazione, agli effetti, ai termini e nei modi anzidetti, sarà fatta agl'Istituti assicuratori, ai quali sarà contemporaneamente rivolto invito di rimettere le proposte di polizze relative ai contratti su accennati.

Ove trattisi di forniture e costruzioni o di trasporti delle cose di cui all'articolo 1, per i quali siano stipulati contratti dopo la pubblicazione delle presenti norme, la precettazione alle ditte imprenditrici potrà essere fatta anche con clausola speciale da inserirsi nei contratti di assunzione dei lavori o dei trasporti, con riferimento esplicito a tutti gli effetti del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme.

Lo stabilire se una ditta debba o non essere precettata agli effetti di cui sopra è facoltà insindacabile dei Ministeri suddetti.

Art. 3.

Qualora nei magazzini, nei depositi, negli stabilimenti e nei cantieri di cui all'articolo 1, si lavorino o si conservino promiscuamente le cose interessanti lo Stato ed altre per conto dei privati e non sia possibile la separazione dei locali nella forma ritenuta necessaria dall'Amministrazione competente, la precettazione, da parte dei Ministeri della guerra e della marina, agli effetti del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme, dovrà essere fatta solo nel caso in cui l'interesse dello Stato presenti una prevalenza quantitativa o qualitativa. Ove la precettazione venga fatta, il risarcimento dei danni derivanti da sinistri si intenderà assunto dallo Stato per l'intero opificio o deposito.

Però quando trattisi di cantieri la precettazione potrà essere limitata a singole navi.

Art. 4.

Il risarcimento dei danni prodotti dai sinistri, che lo Stato ha assunto a proprio carico ai termini delle precedenti disposizioni, ha effetto dalla mezzanotte del 25 dicembre 1915 rispetto agli imprenditori precettati che a quella data avevano contratti in corso con lo Stato, intendendosi rescissi, con effetto dalla data stessa, ogni contratto di assicurazione avente per oggetto i rischi di cose contemplate nei precedenti articoli, giusta l'art. 2 del decreto Luogotenenziale su citato, eccettuati i contratti di assicurazione diretta per rischi di guerra in navigazione stipulati con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ai termini del R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, e rimanendo pienamente in vigore in ogni altro contratto di assicurazione che non riguardi le cose stesse o il loro trasporto.

Nel caso di contratti di assicurazione rescissi ai termini dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, il risarcimento dei danni da parte dello Stato sarà dovuto alle condizioni e per i sinistri contemplati nelle relative polizze.

Art. 5.

Se gl'imprenditori precettati, pur avendo nel periodo dal 10 dicembre 1915 alla data di pubblicazione delle presenti norme contratti di forniture in corso con lo Stato, non erano assicurati contro i sinistri, il risarcimento dei danni, da parte dello Stato, è ad essi dovuto dal 10 dicembre 1915, o dal successivo inizio dell'impresa con lo Stato, sino alla data della precettazione per i sinistri di cui al seguente comma eventualmente verificatisi nel frattempo, salvo il diritto nello Stato di percepire, pel periodo su indicato, il premio da fissarsi ai termini dell'art. 3, n. 2, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720.

I sinistri di cui al precedente comma sono:

a) per gl'imprenditori che avevano contratti di assicurazione scaduti prima del 10 dicembre 1915 e non rinnovati, soltanto quelli coperti nelle relative polizze;

b) per gli altri imprenditori quelli prodotti da incendi, da bombardamenti e da rischi di guerra in navigazione, e per le navi i sinistri occasionati dal varo, dalla permanenza in porto, e dalle prove fino alla consegna, oltre quelli prodotti da incendi e da bombardamenti sino alla consegna stessa.

Nel caso che gl'imprenditori precettati avessero contratti di assicurazione scaduti nel periodo tra il 10 e il 25 dicembre 1915, il risarcimento dei danni, da parte dello Stato, è ad essi dovuto, dal giorno successivo alla scadenza del contratto di assicurazione sino alla data della precettazione, solo per i sinistri previsti nella polizza relativa al contratto stesso, salvo il diritto nello Stato di percepire, pel periodo su accennato, il premio da fissarsi ai termini dell'art. 3, n. 2, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720.

Pel periodo decorrente dalla data della precettazione e rispetto agli imprenditori che abbiano contratti in corso con lo Stato e non siano coperti da assicurazione, le ditte interessate dovranno dichiarare, con lettera raccomandata, al Ministero precettante, quali sono i sinistri pei quali intendono essere risarciti dei danni con la corresponsione del premio nella misura da fissarsi ai termini del n. 2 dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720. Il risarcimento del danno da parte dello Stato avrà effetto dalla mezzanotte del giorno indicato nel timbro postale di spedizione della raccomandata.

Per le navi le ditte precettate dichiareranno per quali sinistri, oltre quelli dell'incendio, del varo, della permanenza in porto e delle prove sino alla consegna, che per contratto erano obbligate ad assicurare, intendano di essere coperte, e soltanto pei nuovi sinistri il risarcimento, da parte dello Stato, avrà effetto dalla mezzanotte del giorno indicato nel timbro postale di spedizione della raccomandata, mentre pei sinistri previsti in contratto il risarcimento avrà effetto dalla data della precettazione.

Nel caso, invece, di contratti di forniture e di trasporti che si stipulino dopo la data di pubblicazione delle presenti norme, le ditte precettate dovranno dichiarare, ove non previsti nel contratto, quali siano i sinistri per i quali intendono che lo Stato risarcisca il danno, e concorderanno il termine da cui dovrà decorrere il diritto al risarcimento del danno e tutte le altre condizioni sulla materia.

Qualora nel caso di forniture o di trasporti per i quali siano stipulati contratti dopo la pubblicazione delle presenti norme la precettazione abbia luogo dopo la stipulazione del contratto, s'in-

tonderanno annullati dalla data di precettazione i contratti di assicurazione eventualmente stipulati in precedenza, e agli assicuratori e agli imprenditori saranno applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme, riguardanti i casi di contratti di assicurazione rescissi ai termini dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale.

Art. 6.

L'imprenditore precettato che, ai termini delle precedenti disposizioni, abbia diritto al risarcimento dei danni da parte dello Stato per determinati sinistri, potrà chiedere che il risarcimento dei danni sia esteso a sinistri non contemplati precedentemente, salvo il pagamento di un nuovo premio da stabilirsi a norma del n. 2 dello art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720.

Art. 7.

Il compenso del 7 0[0 del premio annuo dovuto dalle Amministrazioni della guerra e della marina all'Istituto assicuratore per i contratti di assicurazione rescissi, a termini dell'art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, sarà corrisposto annualmente:

a) in relazione alle annualità e frazioni di annualità di premi che lo Stato ha diritto di riscuotere dagli Istituti assicuratori ai termini dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720;

b) in relazione ai premi che le Amministrazioni della guerra e della marina avrebbero dovuto ancora corrispondere agl' Istituti assicuratori per contratti stipulati direttamente e rescissi ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale sopra citato;

c) in relazione ai premi che, giusta l'art. 3, n. 1, del decreto suddetto, gl'imprenditori fossero tenuti a corrispondere al tesoro sino a tutta la durata dell'impresa con lo Stato.

Art. 8.

Gli assicuratori dovranno, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, versare al tesoro dello Stato, con le modalità appresso indicate, le annualità e le frazioni di annualità dei premi già riscosse riferentisi al periodo successivo alla data di rescissione dei contratti di assicurazione.

Art. 9.

I premi che, ai termini dell'art. 3, n. 1, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, gl'imprenditori dovranno versare al tesoro dello Stato per tutta la durata dell'impresa con lo Stato per i contratti rescissi, dovranno essere corrisposti, nella misura stabilita nelle relative polizze di assicurazione, con le scadenze fissate nelle polizze stesse.

Art. 10.

Nel caso che le somme dovute al tesoro dello Stato dagli Istituti assicuratori, ai termini dell'art. 2, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e dagli imprenditori ai termini dell'art. 3, nn. 1 e 2, del decreto Luogotenenziale medesimo, non siano corrisposte alle stabilite scadenze, sulle somme stesse decorreranno gli interessi di mora nella misura legale del 5 per cento.

Qualora, però, nei contratti di assicurazione rescissi fossero stabilite speciali condizioni e penalità pel pagamento dei premi da parte degl'imprenditori, le condizioni e le penalità stesse saranno applicate anche nei rapporti col tesoro dello Stato.

Art. 11.

Qualora al termine di durata dell'impresa con lo Stato o del regime speciale di cui al decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, il tesoro si trovi ad avere riscosso per i contratti di assicurazione rescissi un premio anche per un periodo che va oltre il termine suddetto, sarà restituita all'imprenditore la parte sul premio stesso proporzionale al periodo eccedente la durata dell' impresa o del regime speciale, mentre, da parte sua, il tesoro avrà diritto di ricuperare il compenso del 7 0[0 corrisposto all'Istituto assicuratore sulla frazione di annualità da restituirsi all'imprenditore.

Parimente, qualora al termine di durata del contratto di assicurazione stipulato direttamente da un'Amministrazione militare e rescisso ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale su accennato, o al termine del regime speciale di cui al decreto stesso, risulti che lo Stato abbia corrisposto all'assicuratore il compenso del 7 0[0 in ragione di un periodo annuale che va oltre uno dei due termini suddetti, il tesoro avrà diritto a ripetere dall'assicuratore la somma proporzionalmente in più corrispostagli.

Art. 12.

Nel caso che si verifichi il sinistro pel quale l'imprenditore ha diritto al risarcimento del danno da parte dello Stato, l'accertamento e la liquidazione del danno da risarcire dovrà risultare da motivato e documentato decreto del ministro della guerra o della marina, da sottoporsi al visto del ministro del tesoro.

Art. 13.

I Ministeri della guerra e della marina per lo svolgimento del servizio relativo al risarcimento da parte dello Stato dei danni prodotti da sinistri, ai termini del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme, potranno valersi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, previ opportuni accordi da prendersi con l'Istituto stesso.

Art. 14.

È istituita presso le sezioni della R. tesoreria provinciale una contabilità speciale per la gestione relativa al risarcimento dei danni derivanti da sinistri su cose interessanti la difesa dello Stato, ai termini del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e per lo stesso oggetto è istituito presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero tra il Ministero del tesoro e le Amministrazioni militari.

Art. 15.

Gli Istituti assicuratori e gli imprenditori verseranno, alle fissate scadenze, le somme dovute al tesoro ai termini rispettivamente dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, nn. 1 e 2, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle relative disposizioni delle presenti norme, in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale con applicazione alla contabilità speciale di cui all'articolo precedente.

Per l'importo complessivo delle somme introitate ciascuna sezione di R. tesoreria provinciale emetterà, a fine mese, un vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale da commutarsi in quietanza del conto corrente indicato all'articolo precedente, e la Delegazione del tesoro trasmetterà il vaglia suddetto alla Direzione generale del tesoro unendovi le matrici delle quietanze di contabilità speciale rilasciate e un elenco indicante le singole somme versate, gli Istituti o le Ditte che hanno eseguito i singoli versamenti, e i titoli precisi dei versamenti stessi.

Le stesse modalità dovranno osservarsi per l'eventuale rimborso al tesoro, da eseguirsi dagli Istituti assicuratori, per la parte del compenso del 7 0[0 del premio previsto nei contratti di assicurazione rescissi, che risultasse in più percetta nel caso di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

Art. 16.

Agli effetti dell'azione di vigilanza sui relativi versamenti, saranno trasmessi al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro):

a) l'elenco delle somme dovute dagli Istituti assicuratori, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720;

b) l'elenco dei premi dovuti dagli imprenditori, ai termini dell'art. 3, n. 1, del decreto Luogotenenziale suddetto, per i contratti di assicurazione rescissi.

Sarà poi data comunicazione al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), di volta in volta, dei premi dovuti, ai termini dell'art. 3, n. 2, dell'accennato decreto Luogotenenziale, dagli imprenditori nei casi in cui non vi siano contratti di assicurazione rescissi, e sarà trasmessa altresì copia del decreto di fissazione del premio.

Negli elenchi e nelle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contenute tutte le notizie occorrenti per la esatta identificazione del debitore, e le scadenze per i versamenti dei premi.

Art. 17.

Pel pagamento agl'Istituti assicuratori del compenso del 7 0[0 del premio annuo stabilito nei contratti di assicurazione rescissi, e da corrispondersi dalle Amministrazioni della guerra e della marina, ai termini dell'art. 2, secondo comma, del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e dell'art. 7 delle presenti norme, i Ministeri della guerra e della marina trasmetteranno al direttore generale del tesoro, in doppio esemplare, analoga richiesta di prelevamento dal conto corrente istituito ai termini dell'art. 14 delle presenti norme, indicando, con precisione quali siano gl'Istituti creditori, quali le somme da corrispondersi, e quale il titolo preciso del pagamento da effettuarsi, quali le persone autorizzate, ai termini delle vigenti disposizioni, a riscuotere per conto degl'Istituti creditori, e quale la sezione di R. tesoreria provinciale sulla quale il pagamento deve essere eseguito.

Il direttore generale del tesoro, in base alla richiesta [del Ministero competente e agli elementi contenuti nella richiesta stessa, autorizzerà il tesoriere centrale al prelevamento delle somme dovute dal conto corrente suddetto e la emissione di corrispondenti vaglia del tesoro a favore degli aventi diritto.

Art. 18.

Nel caso che si verifichi il sinistro pel quale l'imprenditore ha diritto al risarcimento dei danni a carico dello Stato, ai termini del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720, e delle presenti norme, il Ministero competente richiederà al direttore generale del tesoro il prelevamento dal conto corrente su indicato e il conseguente pagamento della somma dovuta all'imprenditore stesso, fornendo tutte le notizie occorrenti per la precisa indicazione del creditore, di chi sia facoltato a riscuotere per lui e del luogo del pagamento, e unendo alla richiesta una copia integrale ed autentica del decreto che, giusta l'art. 12, deve essere emesso per la liquidazione del danno da risarcire.

Il direttore generale del tesoro, verificata la esattezza della documentazione, darà corso alle richieste di prelevamento dal conto corrente, e autorizzerà la emissione del relativo vaglia] del tesoro a favore dell'avente diritto.

Art. 19.

Uguale procedura dovranno seguire i Ministeri della guerra e della marina per gli eventuali rimborsi di premi agli imprenditori nel caso di cui all'art. 11 delle presenti norme.

Sul conto corrente, di cui all'art. 14, dovrà ugualmente gravare qualunque altra spesa occorrente in relazione alla gestione del risarcimento del danno derivante da sinistri su cose interessanti la difesa dello Stato ai termini del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1720.

Art. 20.

Qualora il conto corrente risulti sprovvisto di fondi necessari al soddisfacimento di spese, sarà provveduto a colmare la deficienza mediante decreto del ministro del tesoro, che autorizzi corrispondente prelevamento dai fondi di cassa del tesoro dello Stato, salvo la reintegrazione al tesoro stesso dei fondi somministrati, mediante prelevamenti dal conto corrente quando esso venga a rifornirsi di successive entrate.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 gennaio 1916.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con decreto Luogotenenziale del 6 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1916:

È stato concesso il R. exequatur alle bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Medea sac. Pasquale, ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Larino.

Perrotta sac. Vincenzo, al canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Larino.

La Rocca sac. Pasquale, ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Larino.

Fausto sac. Giuseppe, al canonicato decanale nel capitolo cattedrale di Nicastro.

Tiscornia sac. Pietro, coadiutore con diritto di futura successione del sacerdote Luigi Tiscornia, parroco di Santa Maria in Bargagli.

Zauli sac. Paolo, alla parrocchia di San Pietro Apostolo in Massafiscaglia.

Togni sac. Pietro, alla parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio in Ossimo Superiore.

Botti sac. Vittorio, alla parrocchia di San Salvatore in Trebbiano Nizza.

Zoli sac. Livio, al beneficio coadiutorale Bassi, sotto il titolo della B. V. del Popolo, eretto nella parrocchia di Meldola.

Mangone sac. Giuseppe, ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Muro Lucano.

De Rocca sac. Domenico, al beneficio parrocchiale della cattedrale di Acerenza.

Senerchia sac. Vincenzo, alla parrocchia della B. Vergine Assunta in Panni.

Bianchi sac. Giovanni, alla parrocchia di San Giovanni Battista in Perdioni Demonte.

Delli Carpini sac. Pasquale, al canonicato del SS. Salvatore nel capitolo cattedrale di Isernia.

Con determinazione Luogotenenziale del 16 gennaio 1916:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet* all'atto capitolare, con il quale il sacerdote Camillo Fornari, canonico nel capitolo cattedrale di Rieti, è stato nominato vicario capitolare di quella diocesi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1915, registrato alla Corte

dei conti, si è dichiarato cessare il vincolo sulla cauzione prestata dal cav. uff. Giovanni Russo, già economo-cassiere del Commissariato, e si è disposto il rimborso della cauzione stessa.

Con decreto Ministeriale del 21 ottobre 1915, registrato alla Corte dei conti:

Piedimonte cav. Luigi, segretario dell'Intendenza di finanza di Roma, è messo a disposizione del Commissariato dell'emigrazione.

Con decreto Ministeriale del 3 novembre 1915, registrato alla Corte dei conti:

Damiani cav. Vincenzo, commissario di pubblica sicurezza. cessa dalle funzioni di ispettore dell'emigrazione nel porto di Palermo e dal percepire la relativa indennità.

Brogiotti Gaetano, commissario di P. S., è nominato ispettore della emigrazione nel porto di Palermo.

Ceriolo dott. Antonio, delegato di P. S. incaricato dei servizi di emigrazione nel porto di Genova, è destinato a Palermo.

Cucchiara cav. Pietro, delegato di P. S. incaricato dei servizi di emigrazione nel porto di Palermo, è destinato a Genova.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 1° febbraio 1916, in L. 125,68.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 31 gennaio 1916, da valere per il giorno successivo 1° febbraio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	115 24 1/2
Londra	32 29 1/2
Svizzera	129 96
New York	6 76 1/2
Buenos Aires	2 81 1/2
Lire oro	124 62 1/2

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Al fine di incoraggiare gli studi di zoologia e fisiologia porgendo modo agli studiosi di queste discipline di perfezionarsi presso la Stazione zoologica (Aquarium) in Napoli;

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Decreta:

È aperto un concorso a due assegni, di L. 1800 ciascuno, allo scopo di perfezionarsi negli studi di zoologia e fisiologia presso la Stazione zoologica (Aquarium) in Napoli.

Sono ammessi a concorrere i cultori italiani delle predette due discipline i quali posseggano o la laurea in scienze naturali o quella di medicina e chirurgia o quella di medina veterinaria, purchè tale laurea sia stata conseguita da non più che quattro anni avanti la data di questo concorso.

Le istanze di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1,35, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 29 febbraio 1916.

L'istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte, ognuna delle quali in cinque copie, riguardanti possibilmente gli studi di zoologia e fisiologia o, in mancanza gli studi su materie ad esse affini, dai titoli conseguiti negli studi dal diploma di laurea o da un certificato riferibile ad essa, dal certificato penale e da un elenco dei titoli e dei documenti presentati. Tutti questi titoli e documenti dovranno pervenire al Ministero insieme con la istanza di ammissione al concorso e cioè entro il 29 febbraio 1916.

Nella istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente.

Roma, 25 gennaio 1916.

Il ministro
GRIPPO

2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 31 gennaio 1916 — (Bollettino n. 250).

Sono segnalati piccoli scontri in Valle Lagarina, a nord di Mori, e duelli di artiglieria particolarmente intensi lungo la fronte dell'Isonzo.

Cadorna.

Settori esteri.

Poca attività hanno dimostrato ieri i belligeranti nel settore orientale.

Tuttavia i russi non ristanno dal molestare continuamente il nemico su tutti i punti del settore, dalla Curlandia alla Galizia, valendosi del corpo degli esploratori, il quale da qualche tempo dà prove d'una grande, fortunata audacia.

Nel settore occidentale - Belgio, Francia, Alsazia - non si sono avuti neppur ieri importanti fatti d'arme. Sono segnalati solamente violenti bombardamenti da pertutto, nei quali l'artiglieria francese continua a dimostrare la propria superiorità su quella nemica per precisione ed efficacia di tiro.

La condizione dei turchi nel Caucaso va peggiorando di giorno in giorno. Può dirsi che ormai l'Armenia sia perduta per essi, perchè occupata in gran parte ne' suoi punti vitali, quali, fra gli altri, la regione di Erzerum, stretta d'assedio.

Ieri altri Zeppelin hanno tentato di ripetere su Parigi barbare gesta, approfittando della nebbia. Questa volta, però, i danni da essi arrecati non sono che materiali.

Ecco quanto comunica sulla guerra l'*Agenzia Stefani*:

Basilea, 31. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte occidentale. — Mantenemmo le nostre nuove trincee nella regione di Neuville, contro tentativi francesi di riconquistarle.

I francesi effettuarono parecchi attacchi contro la posizione presa il 28 corrente a sud della Somme dalle nostre truppe.

Generalmente l'attività è ostacolata dal tempo nebbioso.

Come rappresaglia pel lancio di bombe degli aviatori francesi sopra la città aperta di Friburg, fuori del teatro delle operazioni, i nostri dirigibili hanno attaccato nelle due notti scorse la fortezza di Parigi sembra con successo.

Fronte orientale. — Tentativi di attacco dei russi contro il cimitero di Wisnan sul fiume Aa (ad ovest di Riga) fallirono sotto il fuoco della nostra fanteria ed artiglieria.

Fronte balcanica. — Situazione invariata.

Basilea, 31. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Nessun particolare avvenimento sui teatri della guerra.

Pietrogrado, 31. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — L'artiglieria tedesca ha bombardato Schlock ed ha aperto un vivo fuoco nella regione a sud del lago di Babit. Il nemico ha fatto scariche contro i nostri trinceramenti presso Ogger con proiettili esplosivi. Al nord della ferrovia di Ponieviege fra i laghi di Medousk e di Demmen, il nemico ha aperto un violento fuoco di artiglieria.

In Galizia, sul medio Strypa, i nostri esploratori hanno circondato un posto di scolta austriaco. In un corpo a corpo che ne è seguito, parte degli austriaci sono stati passati alla baionetta e parte fatti prigionieri.

Negli ultimi tempi si è notato un considerevole aumento di disertori nemici.

Fronte del Caucaso. — Le operazioni svoltesi negli ultimi quindici giorni sulla fronte turca e che sono state regolarmente attuate, hanno giustificato le nostre previsioni.

Dopo avere sviluppato il loro primo colpo contro il centro dell'esercito ottomano, realizzando un importante successo, le truppe del generale Youdenitch hanno inseguito il nemico ed hanno lanciato le loro avanguardie contro le opere di Erzerum. Al tempo stesso queste truppe con una impetuosa spinta contro l'ala destra turca l'hanno costretta a sgombrare la regione Melazghert-Khnyss e a ripiegare nella valle di Mouch. In complesso, con questa operazione, abbiamo sloggiato il nemico da una regione di 60 verste di lunghezza, che era stata preventivamente organizzata dal nemico ed abbiamo superato regioni montagnose con un clima rigidissimo, avanzandoci verso regioni molto popolose, facilmente accessibili e che favoriscono l'acquartieramento delle nostre truppe per il periodo invernale.

Durante questa operazione abbiamo fatto numerosi prigionieri tra ufficiali turchi e ascari, ci siamo impadroniti di cannoni, di mitragliatrici e di grande quantità di materiale di artiglieria, del genio e di equipaggiamento.

Il 29 i nostri esploratori che inseguivano i turchi ripieganti nella regione del fiume Tchorok hanno fatto prigionieri altri ascari e si sono impadroniti di oltre cento capi di bestiame.

Parigi, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord di Arras il nemico, durante la notte scorsa, ha pronunziato a sud-ovest della quota 140 due attacchi a colpi di granate che sono falliti.

In Champagne la nostra artiglieria ha bombardato le trincee tedesche a nord di Presnes. Durante questa azione si sono potute constatare esplosioni in quattro punti differenti della fronte nemica.

In Argonne lotta di mine. Alla Haute Chevauchée ad una esplosione di mina tedesca abbiamo risposto con una contromina che ha distrutto una galleria avversaria. Negli altri settori cannoneggiamento intermittente.

Parigi, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nel Belgio la nostra artiglieria pesante ha diretto un tiro efficace contro le organizzazioni nemiche al ponte di Steenstraete. La rampa del ponte sulla riva è stata danneggiata. Al sud di Roye i nostri cannoni da trincea sconvolsero le opere tedesche nella regione di Fresnières.

Al nord di Saint Mihiel nostri pezzi da lunga portata hanno bombardato gli accantonamenti nemici di Conflans ad est di Etain e di Saint Maurice sous Cotes a nord di Huttonchatel.

Londra, 31. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito inglese sulla fronte britannica in Francia, in data 30 corrente, dice:

Si segnala attività considerevole dell'artiglieria attorno a Vaux. Tre nostre pattuglie hanno bombardato con felice esito le trincee tedesche presso Serres. Una pattuglia nemica è stata respinta. Malgrado la nebbia, vi è stata oggi qualche attività dell'artiglieria attorno a Fricourt.

Basilea, 31. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data d'oggi, dice:

Fronte dei Dardanelli. — Un incrociatore lanciò il 29 corrente venti granate sui dintorni di Seddul Bahr; indi si ritirò. Sugli altri fronti nulla di importante da segnalare.

Londra, 31 (ufficiale). — Sei o sette Zeppelin fecero nella notte scorsa un raid al disopra delle contee dell'est e del nord-est e sulla contea di Midland; furono lanciate un certo numero di bombe, ma finora non si segnala nessun danno considerevole.

Parigi, 31. — Le bombe incendiarie lanciate sul sobborgo nord di Parigi iersera dallo Zeppelin hanno cagionato alcuni danni materiali.

Parecchie persone affermano di avere veduto due Zeppelin. In sette Comuni dei sobborghi furono lanciate bombe, di cui parecchie non scoppiate. Sono state trasportate al laboratorio municipale. Una pesa 103 chilogrammi, un'altra 65, la terza 57. Tutte sono cariche di esplosivo Trinitrotoluene.

Le Hâvre, 31. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

In generale vi è stata calma sulla fronte belga.

Qualche lotta di artiglieria si è verificata nella regione di Dixmude.

Londra, 1. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sulla fronte occidentale dice:

Il 31 gennaio, alle ore 21, un distaccamento inglese è penetrato durante la notte nelle trincee tedesche nei paraggi della strada di Wytschaste e le ha trovate piene di combattenti ai quali ha inflitto la perdita di trenta uomini. Esso ha distrutto due mitragliatrici ed ha fatto tre prigionieri.

Durante la giornata si è avuta una considerevole attività di artiglieria nei dintorni di Fricourt, a nord di Loos e a nord di Walverghem.

Londra, 1. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito inglese in Mesopotamia dice:

Un recente comunicato ottomano, secondo il quale una colonna britannica ad ovest di Korna sarebbe stata costretta a battere in ritirata, perdendo cento morti, cento camelli e cento tende, è privo di fondamento.

L'unico incidente, al quale esso può riferirsi, è quello di una ricognizione presso Shattra, che attaccata dagli arabi, ebbe qualche perdita, ma inflisse al nemico perdite gravi.

S. E. Salandra a Torino

Le accoglienze della metropoli piemontese a S. E. il presidente del Consiglio sono riuscite solenni e degne. Ieri, fin dal primo mattino, la città era insolitamente animata: via Po, via Roma, piazza Castello, piazza Carlo Felice, via Sacchi e altre vie principali, erano completamente imbandierate; sventolavano bandiere italiane e dei paesi alleati.

Nei pressi della stazione di Porta Nuova, cominciarono a giungere prima delle ore 9 le rappresentanze delle associazioni con

bandiere che prendevano posto sotto il grandioso atrio dalla parte di via Sacchi.

I giornali pubblicarono lunghi articoli di entusiastico saluto; la *Gazzetta del Popolo* pubblicò anche il ritratto del presidente del Consiglio.

***

Durante il viaggio di S. E. Salandra, malgrado questi viaggiasse in forma privata, ebbero luogo dimostrazioni di simpatia e reverenza. Ad Alessandria si trovarono alla stazione il prefetto, il questore, il colonnello dei carabinieri, deputati provinciali, numerosi cittadini e studenti.

In seguito alle insistenti acclamazioni, il presidente del Consiglio si affacciò allo sportello tra ripetute grida di: « Viva Salandra! Viva l'Italia! », rinnovatesi alla partenza del treno.

***

Alle 9,50 il treno giunse a Torino, stazione di Porta Nuova.

L'arrivo del capo del Governo diede origine ad una indimenticabile dimostrazione da parte del popolo torinese.

Fin dalle prime ore del mattino la circolazione nei pressi della stazione si fece difficile. Tutta via Sacchi, il piazzale di fronte alla stazione, il corso Vittorio Emanuele erano gremiti di una grande folla che faceva ressa ai cancelli della stazione, tanto che dovette sospendersi ogni servizio di transito. Sotto la tettoia interna si trovavano le autorità. Una folla di viaggiatori, di agenti ferroviari e cittadini si erano trattenuti in stazione per assistere all'arrivo del presidente del Consiglio.

Si notavano fra le autorità S. E. il ministro delle finanze, Daneo, le LL. EE. i sottosegretari di Stato Borsarelli e Battaglieri, il cavaliere Boselli, il prefetto comm. Verdinois, il sindaco conte Rossi, il questore comm. Borrelli, il presidente del Comitato di propaganda senatore Ruffini, il presidente della Camera di commercio comm. Bocca, il comm. Borgese, presidente della Deputazione provinciale, il senatore Ferrero di Cambiano con tutto il Consiglio dell'Unione monarchica, i senatori Bertetti, Frola, D'Ovidio, Rebaudengo, Palberti, Badini-Confalonieri, i deputati Bevione, Bouvier, Rattone, Milano, Vinai, Cassin, Buccelli, Grosso-Campana, Di Mirafiori, Compans, Rastelli, Bonino, Medici, Curreno, Rossi Cesare, l'on. Paniè ed altri, la Deputazione provinciale di Cuneo e moltissimi sindaci di Comuni piemontesi, il console di Francia commendatore Ramoger, il generale Chiarle, comandante interinale del corpo d'armata, e moltissime altre autorità.

Sotto la tettoia davanti alla saletta Reale avevano preso posto innumerevoli rappresentanze.

Appena fermato il treno, si fece tra la folla un movimento di attesa. S. E. Salandra, col suo segretario particolare commendatore D'Atri, scese dalla sua vettura e venne subito circondato dalla folla che gli fece una prima entusiastica acclamazione al grido ripetuto di « Viva Salandra! ».

Le autorità poterono a stento avvicinarsi al presidente del Consiglio, che, sempre circondato dai cittadini acclamanti, si avviò alla uscita mentre i ferrovieri, saliti sul tetto dei vagoni, applaudivano anch'essi, facendo eco alle grida entusiastiche della folla.

Appena il presidente del Consiglio uscì per salire nell'automobile, l'immensa folla gli fece una indimenticabile, interminabile dimostrazione.

Le innumerevoli bandiere delle Società schierate sotto l'atrio esterno venivano agitate, mentre entusiastiche grida echeggiavano da ogni parte.

I rappresentanti di tutte le Associazioni torinesi, gli alunni di tutte le scuole, l'Università compresa, inneggiavano al capo del Governo.

E la dimostrazione continuò poi in via Sacchi e in corso Vittorio Emanuele, brulicanti di una folla che gli agenti erano impotenti a trattenere.

L'automobile venne costretta a sostare. Si agitavano i cappelli e i fazzoletti, si gridava « Viva Salandra! Viva il Governo! Parli il presidente del Consiglio! ». Le finestre delle case e degli alberghi prospicienti il piazzale della stazione ornate di innumerevoli bandiere erano gremite. Le signore gettavano fiori mentre la popolazione, sempre circondando l'automobile del presidente del Consiglio, impediva a questa di procedere. Si lanciavano manifestini inneggianti alla guerra.

Il presidente del Consiglio dall'interno della vettura salutava continuamente e appariva commosso dalla spontanea, calda, indescrivibile manifestazione popolare.

Tra le continue acclamazioni il corteo delle automobili del presidente del Consiglio on. Salandra si avviò pel Corso Vittorio Emanuele II, letteralmente stipato di popolo plaudente, verso il nuovo ospedale militare.

Nella vettura del presidente del Consiglio, si trovavano il sindaco conte senatore Teofilo Rossi, e S. E. il ministro Daneo.

Seguivano numerose altre automobili, con le principali autorità e notabilità.

Alle 10,40 tre squilli di tromba annunciarono l'arrivo all'ospedale di S. E. Salandra. Erano a riceverlo il direttore dell'ospedale colonnello Licari, il capitano dott. Camerano, il generale della sanità Sossi-Corni, il generale Laderchi.

Fatte le presentazioni, il presidente del Consiglio iniziò la visita dei magnifici locali.

Il presidente del Consiglio, durante la sua visita, si trattenne sovente al letto degli ammalati interessandosi del loro stato e congratulandosi coi medici dei diversi reparti.

Terminata la visita, dopo aver manifestato il suo vivo compiacimento al direttore dell'ospedale per la magnifica organizzazione, S. E. Salandra, acclamatissimo dalla folla che lo aveva seguito fino là, salì in automobile con le autorità che lo accompagnavano e si diresse all'ospedale mauriziano Umberto I, ove sono pure ricoverati i soldati feriti ed ammalati tornati dalla fronte.

Pure colà S. E. Salandra si soffermò a vari letti di feriti, facendo loro domande sulle azioni di guerra cui presero parte, ed ove furono feriti. Anche nel reparto ufficiali il presidente del Consiglio si è particolarmente intrattenuto.

Ultimato il giro delle corsie il presidente del Consiglio col seguito si avviò verso la porta di uscita. Quivi l'on. Boselli pronunziò un breve applaudito discorso.

S. E. Salandra disse brevi parole ringraziando l'on. Boselli e lanciando il grido di « Viva il Re! » ripetuto da tutti i presenti.

Fuori dell'ospedale sul viale di Stupinigi parecchie migliaia di persone tra cui molti studenti con bandiere acclamarono il presidente del Consiglio con grida di « Viva Salandra! », e cantarono inni patriottici.

A mezzogiorno il presidente del Consiglio lasciò l'ospedale Mauriziano. La folla circondò la sua automobile e gli fece un'altra grande dimostrazione di simpatia al grido ripetuto di « Viva Salandra! — Viva il Re! ».

L'on. Salandra, visibilmente commosso, dal finestrino della vettura ringraziava con cenni della mano.

Quindi il corteo delle automobili rientrò in città; e per la via Roma si diresse all'albergo di Europa. Lungo tutto il percorso venne caldamente festeggiato.

Sulla piazza Castello dinanzi all'albergo d'Europa stazionava molta folla, in attesa dell'uscita del presidente del Consiglio, che si doveva recare alle 14,30 al ricevimento in Municipio.

***

Alle 14,30 il sindaco conte Rossi si recò in automobile all'albergo a prendere S. E. il presidente del Consiglio.

Alle 14,50 il presidente del Consiglio lasciò l'albergo in automobile e si diresse verso il Municipio: la folla vivamente l'applaudì lungo il percorso.

Sul piazzale dinanzi al palazzo municipale erano raccolte molte migliaia di persone che all'apparire del presidente del Consiglio intonarono inni patriottici acclamando continuamente.

Sotto il porticato era schierato il corpo dei volontari subalpini.

All'entrata del palazzo un drappello di guardie municipali in alta uniforme rendeva gli onori.

La severa aula del Consiglio comunale offriva uno spettacolo imponente. Una grande bandiera tricolore ricopriva la parete verso il banco degli oratori.

Fin dalle 14 la sala si era andata affollando.

Erano presenti tutti i consiglieri comunali e provinciali e uno stuolo innumerevole di rappresentanze di Torino e di tutto il Piemonte.

Alle 15 S. E. Salandra, con S. E. Daneo e le LL. EE. i sottosegretari di Stato Battaglieri e Borsarelli, entrò nell'aula accompagnata dal prefetto comm. Verdinois, dall'on. Boselli, dal sindaco conte Rossi e dai membri del Comitato.

Subito tutti i presenti si alzarono in piedi, lanciando un grande urrà, mentre dalla strada giunsero l'eco degli evviva della folla.

Il sindaco conte Rossi pronunciò un discorso applauditissimo. Quando accennò all'eroismo del Re, tutti scattarono in piedi e applaudirono lungamente. Da ogni parte echeggiò il grido di « Viva il Re! ».

Cessati gli applausi si alzò S. E. Salandra, ascoltato in religioso silenzio.

Egli disse:

« Signori! Ho letto nei giornali che io, a Torino, avrei fatto un discorso politico. Se anche ne avessi la voce, non ne avrei il cuore. In una aula ove ha parlato Camillo Cavour, noi non possiamo che adorare e unire la nostra modesta anima alla grande anima sua.

Discorso politico? Politica può significare dissenso, politica significa dibattito: dibattito che può essere anche fecondo di buoni risultati e di buone opere.

Ma questo non è il momento della politica. Questo è il momento del consenso, questo è il momento della concordia di tutti gli italiani, come il vostro sindaco ha benissimo detto.

E di Camillo Cavour voglio, per volontà di fati, capo del Governo, in quest'ora solenne ricordare una parola che ho qui scritto perchè un'alterazione sarebbe un sacrilegio: « Il Governo — egli disse — è deciso ad adoperare tutta la forza viva che l'Italia racchiude; il Governo non chiede a nessuno i suoi antecedenti politici. (Applausi). Voci aspre hanno potuto levarsi, qualcuna ancora se ne leva. Sordi mormorii possono ancora notarsi ed essermi riferiti. Preferisco le prime ai secondi, ma non li sento ».

Leggevo pochi giorni or sono un ricordo di Alessandro Poerio, un poeta meridionale che morì, come voi tutti sapete, difendendo Venezia nel 1848. Egli si è spinto all'assalto di un fortino austriaco dove più intense fischiavano le palle; il suo capo lo chiamò, ed egli, che era alquanto difettoso di udito, rispose: « Ma non sa che io ho un difetto di udito? Queste voci, questi fischi non li sento ».

Io pure sono sordo: queste voci, questi aspri mormorii non li sento. E poi sono stati coperti oggi dalla grande voce di tutta Torino che ha acclamato non me, modesto uomo, ma che ha acclamato l'Italia. (Applausi vivissimi).

Ho accettato ben volentieri l'invito fattomi dai rappresentanti di Torino per venire a compiere una constatazione, come il sindaco ha detto, della concordia delle opere vostre, dei vostri sforzi, dei vostri pensieri, delle vostre volontà, nel contribuire alla santa impresa che fu iniziata dai piemontesi varcando il Ticino e che sarà compiuta da tutti gli italiani sugli spalti delle Alpi Giulie e lungo le sponde orientali dell'Adriatico.

Ma della constatazione io non sentivo il bisogno. Chi mai avrebbe potuto dubitare di Torino? Chi mai avrebbe potuto dubitare del Piemonte? Non io di certo che mi sono educato nella venerazione, nell'adorazione dei vostri ricordi e delle vostre glorie. Sono invece qui venuto per compiere un pellegrinaggio.

Coloro i quali si votavano alle perigliose imprese solevano recarsi nei luoghi santi per raccomandarsi, per ispirarsi alle virtù, agli eroismi che vi erano venerati, e io che ho consacrato l'animo, la vita, tutto ciò che è in me di energia mentale e morale alla santa impresa italiana, io ho voluto venire a Torino come in un pellegrinaggio per trarne conforto, per trarne coraggio alla mia dura fatica, per trarne fede nella vittoria comune alla quale darete il vostro contributo voi tutti, o torinesi, voi tutti, o piemontesi, duce il vostro Re, al cui appello i piemontesi non hanno mai mancato. Duce il vostro Re, non mancherà certo la vittoria ».

Applausi vivissimi e prolungati coronarono l'elevata parola del capo del Governo.

Durante il ricevimento dell'on. Salandra in Municipio, gli evviva della folla che gremiva la piazza del Municipio si fecero sempre più alti ed insistenti.

Il popolo chiedeva che il presidente del Consiglio si affacciasse al balcone. Lo spettacolo era imponente.

S. E Salandra si presentò al balcone e un'ovazione interminabile lo accolse.

Il presidente del Consiglio ringraziò agitando il cappello, mentre tutti i presenti intuonavano l'inno di Mameli.

Quindi S. E. Salandra si ritirò e si intrattenne col conte Rossi nel gabinetto particolare del sindaco fino alle 16,10.

Poscia in automobile col conte Rossi ed il prefetto S. E. Salandra lasciò il municipio. La folla che gremiva la piazza rinnovò la grandiosa dimostrazione, con applausi e grida di « Viva Salandra! Viva il Governo! Viva l'Italia! ».

Il presidente del Consiglio, con le autorità, si recò quindi a visitare l'officina proiettili.

***

Alle 16,30 S. E. Salandra giunse alla officina, dove lo ricevettero il presidente del Consiglio di amministrazione ing. Dante Ferraris, il cav. Diatto, il cav. Folco, il cav. Rubini, il cav. Ansaldo e il ragioniere Pitalis.

Il presidente del Consiglio quindi iniziò la sua visita ai vari reparti, guidato dall'ing. cav. Colonnetti e dall'ing. Laderchi, ed assistette a varie lavorazioni.

S. E. Salandra, terminata la visita, si recò alle Ferriere piemontesi ricevuto dal comm. Gatta, amministratore delegato, dall'ing. Vitali, direttore degli stabilimenti e da tutti gli ingegneri dello stabilimento, i quali lo accompagnarono nella visita agli impianti.

S. E. il presidente del Consiglio assistè pure ad una colata di acciaio e alla trasformazione, laminazione di questo acciaio in sbarre. Visitò poscia i diversi riparti della centrale, della forza gas e forza elettrica.

Terminata la visita allo stabilimento, S. E. Salandra si recò negli uffici di Direzione, nei quali ebbe luogo la presentazione dei membri della Lega industriale.

A nome dell'industria piemontese, il comm. Dante Ferraris, presidente della Lega industriale, ringraziò il presidente del Consiglio di avere accolto l'invito e di essersi recato a rendersi conto dello sviluppo raggiunto dall'industria piemontese, specialmente riguardo alla produzione di armi e proiettili, emancipandoci così dall'estero.

S. E. Salandra ringraziò per l'invito di compiere la gita che gli diede la conferma di quanto già sapeva intorno alle industrie di Torino e al valore delle sue maestranze. Torino, anche nelle attuali circostanze, si è mostrata alla tradizionale altezza patriottica, ha dato il braccio dei suoi figli per l'esercito; i suoi operai, i suoi industriali stanno compiendo tutti gli sforzi per produrre armi e munizioni. La guerra ha dato come una sferzata che ha servito a ravvivare tutte le energie del nostro paese, dimostrando che si deve correre ancora molto per raggiungere gli altri paesi, ma si arriverà.

Lodò l'unione della forza delle braccia, della forza della mente, delle forze economiche per raggiungere l'intento.

Concluse dicendo di avere piena fiducia che l'Italia, attraverso a tutte le sue manifestazioni, uscirà temprata da questa guerra, ma per raggiungere lo scopo occorre una temperatura altissima: « la saldezza dei cuori ».

« Proseguite, industriali ed operai, concluse il capo del Governo, nel vostro lavoro e darete alla patria il più alto contributo sia in tempo di guerra che di pace ».

Verso le ore 18 l'on. Salandra risalì in automobile, facendo ritorno all'Albergo d'Europa.

Per tutta la giornata gruppi di studenti, di operai e di cittadini di ogni classe, percorsero le vie principali della città, agitando bandiere tricolori e cantando inni patriottici, specialmente l'inno di Mameli, l'inno di Oberdan, l'inno a Trieste.

In tutti i pubblici ritrovi, nei cinematografi e nei caffè vennero suonate tra grandi applausi la marcia Reale, l'inno a Salandra, scritto recentemente dal maestro conte Torri, e tutti gli inni patriottici e popolari.

***

Associandosi alle onoranze tributate a S. E. Salandra telegrafarono S. E. il ministro Cavasola, S. E. il generale Elia, sottosegretario di Stato alla guerra, i generali Ricotti, Spingardi, Sartore, numerosi senatori e deputati piemontesi, i sindaci di Ciriè, di Cavour, di Susa e di Cesana, il consigliere provinciale di Alessandria, Maioli, il vice console di Svezia, avv. Brusa, ecc. ecc.

CRONACA ITALIANA

Prestito nazionale. — Un largo e fecondo tributo per la propaganda al prestito, ha dato ieri, a Treviso, S. E. Luigi Luzzatti, con una conferenza tenuta nella Sala provinciale, alla presenza delle autorità, degli onorevoli deputati Brandolin e Cicogna, delle rappresentanze del collegio di Oderzo, di molte notabilità e di numerose signore.

Dopo brevi parole del comm. Coletto, presidente della Camera di commercio, e dell'on. Appiani, l'on. Luzzatti pronunciò un discorso incitando i cittadini tutti a sottoscrivere al prestito e chiudendo con l'esortare a votare l'ordine del giorno da lui proposto al Campidoglio.

I presenti lo hanno approvato per acclamazione, applaudendo vivamente all'oratore.

*** A Catanzaro, ieri, nel palazzo municipale, l'on. Colosimo, applauditissimo, tenne un vibrante, patriottico discorso sul prestito.

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — Il 114° elenco della sottoscrizione unica per l'umanitaria istituzione segna la somma di L. 2,087,486.61.

Croce Rossa italiana. — L'ultimo bollettino delle sottoscrizioni per l'umanitaria istituzione segna la somma di L. 4,291,423.13.

Liste elettorali. — La Commissione elettorale comunale di Roma, rende noto che da oggi a tutto il 15 febbraio p. v. un esemplare dei cinque elenchi rimarrà affisso all'Albo pretorio, mentre un altro esemplare degli elenchi stessi coi titoli e documenti relativi a ciascun nome, la lista elettorale politica e amministrativa del decorso anno, il testo delle deliberazioni sulla circoscrizione delle singole sezioni e sulla determinazione dei locali per la votazione staranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio comunale in via Poli, 54, dalle ore 9 alle 13 nei giorni feriali e dalle 9 alle 12 nei giorni festivi, con diritto ai cittadini di prenderne visione.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che li trasmetterà alla Commissione elettorale provinciale e ne rilascerà ricevuta.

Iscrizione nelle liste di leva dei nati nel 1898. — Il sindaco di Roma rende noto che l'elenco dei giovani di leva nati nell'anno 1898 sarà ostensibile per la durata di quindici giorni da oggi nell'ufficio municipale di statistica e stato civile posto in via Poli, n. 54, affinchè chiunque possa denunciare gli omessi appartenenti alla stessa classe od a classi anteriori, fare tutte le osservazioni intorno alle inesatte indicazioni degli iscritti e porgere richiamo sulla compilazione dell'elenco medesimo e delle liste di leva.

Conferenze a Roma. — Domani, 2, alle ore 18, nel grande salone dell'Hôtel Savoia, gentilmente concesso, la signora Sonia Cheftèle, dell'Università di Northampton (Massachusettes), terrà una conferenza in francese sul tema: « Une Université américaine ».

*** Nella biblioteca a piazza Nicosia, alle 17,30 pure domani, la signora Cammilla Mallarmè, terrà una conferenza sulle opere di Paul Claudet, il più forte poeta francese vivente.

Essa si propone di far conoscere cose inedite del grande lirico.

In memoria di un prode. — A Siracusa, presenti il prefetto comm. Reggiani, i senatori e i deputati della Provincia, le autorità civili e militari, il colonnello Inghilleri consegnò ieri l'altro alla famiglia del caporale Ferraro Salvatore la medaglia d'argento conferitagli di motu proprio da S. M. il Re in seguito alla sua morte eroica sul campo dell'onore.

Vennero pronunciati patriottici discorsi.

I « Giovani esploratori ». — A Udine, ieri l'altro, con lo intervento delle autorità civili e militari, ebbe luogo la consegna della bandiera e il giuramento dei giovani esploratori.

L'on. Girardini, applauditissimo, tenne un patriottico discorso.

Parlarono poscia il prof. Del Piero e il provveditore agli studi, inneggiando alla patria ed all'esercito.

La bandiera venne consegnata dalla madrina Donna Bona Luzzatto, moglie del prefetto di Udine.

Gli esploratori giurarono e quindi sfilarono fra grande entusiasmo del pubblico.

I pacchi postali ai prigionieri di guerra. — In forza del decreto Luogotenenziale del 30 giugno 1915 gli uffici postali del Regno sono facoltizzati ad accettare pacchi diretti ai nostri prigionieri di guerra in Austria.

La Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana non interviene in tale servizio che deve effettuarsi direttamente dalle famiglie, tramite gli uffici postali del Regno, anche per evitare perdita di tempo e deterioramento del pacco. Si prega quindi di astenersi di appoggiare i pacchi postali a detta Commissione.

I Comitati di soccorso istituiti presso i Comitati regionali della Croce Rossa si occupano solo di confezionare pacchi gratuiti o semigratuiti per quei prigionieri le cui famiglie non fossero in grado di provvedere da loro. Le famiglie bisognose potranno quindi rivolgersi a tali Comitati, tenendo però ben presente che ciascuno di essi si occupa esclusivamente delle persone appartenenti alla propria circoscrizione.

Ricupero di crediti in Bulgaria. — La Camera di commercio e industria di Roma comunica:

« I commercianti e gli industriali, che hanno rapporti d'affari con la Bulgaria, sono invitati a far pervenire sollecitamente al Ministero di agricoltura in triplice copia, un elenco dei crediti che essi hanno in sofferenza presso i loro clienti in quello Stato: e ciò allo scopo di accertare l'entità dei crediti che i commercianti italiani vantano colà e per ogni possibile ed eventuale azione futura.

Detto elenco deve chiaramente specificare:

1° se si tratta di somma in deposito presso Banche o privati, indicando l'entità della somma, il nome della Banca o del depositario;

2° se di effetti cambiari in sofferenza, l'ammontare di essi, il nome del debitore, il nome della Banca o del commerciante cui è stato inviato per l'incasso, la data della scadenza, e finalmente se trattasi di credito già scaduto e non pagato oppure di effetto cambiario soggetto a moratoria;

3° ove trattisi di crediti dipendenti da forniture di merci contro fattura, occorre indicare le ditte a cui furono fornite, la natura delle merci stesse e l'ammontare del credito per questo titolo.

I denuncianti potranno aggiungere tutte quelle maggiori notizie ed elementi di fatto che valgano a meglio illustrare le loro ragioni creditorie in Bulgaria ».

Pubblicazioni ufficiali. — Il R. Ministero per gli affari

esteri, Direzione generale degli affari commerciali, pubblica due monografie « Allevamento e commercio del baco da seta in Persia » del signor Carlo Marobbio e « Il Canale di Suez » del R. vice console dottor Mario Zanotti Bianco.

La prima di esse è un riassunto particolareggiato e statistico dei sistemi di produzione e di commercio dei bachi da seta in Persia con indicazioni utili sulla possibilità di introdurvi il baco da seta italiano e la seconda è una esposizione dettagliata sui lavori, l'efficenza e il commercio del Canale di Suez.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade del decorso gennaio reca:

Le condizioni delle campagne appaiono alla fine di questa decade generalmente soddisfacenti. Il clima relativamente mite, soprattutto nella decade precedente, determinò nella vegetazione uno sviluppo più accentuato del normale. Negli ultimi dieci giorni, almeno nell'Italia centrale e meridionale, la temperatura subì un sensibile abbassamento e vi furono delle brine, che moderarono opportunamente il troppo rapido progredire delle colture agricole e valsero in alcuni luoghi a liberarle dai parassiti. Del tempo bello ci si giovò per condurre alacremente i lavori campestri, consistenti principalmente in potature, concimazioni ed opere di rinnovo. Fu ancora possibile usufruire del pascolo all'aperto.

Viaggi per Bombay. — La Camera di commercio di Roma comunica:

« Il Ministero della marina ha già tutto disposto per l'esecuzione di due' viaggi straordinari commerciali per Bombay il primo col piroscafo *Montebello* che partirà da Genova il 5 febbraio prossimo. l'altro col piroscafo *Capri* in partenza fra il 20 e il 25 dello stesso mese, seguendo il consueto itinerario: Genova-Napoli-Porto Said-Suez-Massaua-Bombay.

« Si avvertono coloro che intendono di approfittare di detti viaggi, a mettersi in rapporto con la Società « Marittima Italiana » in Genova o con le sue Agenzie ».

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

NEW-YORK, 31. — La rottura dei negoziati diplomatici fra la Germania e gli Stati Uniti è generalmente attesa, se la Germania, in un periodo di tempo sufficiente, non accetterà, senza scappatoie nè sotterfugi, le domande formulate dagli Stati Uniti circa il delitto del *Lusitania*. Un alto funzionario governativo afferma che la situazione è più grave di quanto sia mai stata, e il paese dovrebbe saperlo.

Sebbene ufficialmente si neghi che un limite di tempo sia stato fissato all'ambasciatore Bernstorff per rispondere alle domande degli Stati Uniti, i circoli diplomatici di Washington credono che il presidente Wilson agirà subito dopo il ritorno dal suo viaggio.

Dopo l'ultima intervista con il segretario di Stato Lansing, Bernstorff, comprendendo che un'attitudine decisa era stata adottata dal Governo americano, inviò un radiotelegramma a Berlino, spiegando la situazione e rilevando la frase del discorso Wilson, che disse di non potere assicurare gli americani, che domani la situazione sarà meno oscura di oggi.

LISBONA, 31. — In seguito al rincaro delle derrate sono scoppiati disordini nei quartieri di Campo Ourique e di Alcantara. Quattro bombe furono fatte scoppiare nello stabilimento della Compagnia della panificazione a Campo Ourique cagionando gravi danni. Vi sono parecchi feriti.

La cavalleria ha caricato la folla. Sono stati eseguiti alcuni arresti.

Altre bombe sono scoppiate ferendo soldati. Le truppe sono consegnate. Pattuglie percorrono la città.

PARIGI, 31. — Domani vi sarà la prima riunione della grande Commissione internazionale sotto la presidenza del prof. Rocco Santoliquido, consigliere di Stato, membro del Parlamento italiano, per conseguire la coesione di tutti gli sforzi degli alleati nella importante questione della difesa sanitaria.

PARIGI, 31. — È giunto il presidente del Consiglio dei ministri montenegrino, Miuskovic.

CORFU', 31. — Il ministro greco della marina, qui venuto per accompagnare la salma del ministro Theotokis, ha visitato le forze navali francesi, stazionanti presso l'isola di Corfù.

LONDRA, 31. — La *Morning Post* dedica una intera pagina alla rivista italiana dei fatti della guerra dell'esercito italiano. Il testo è illustrato da due carte dettagliate.

GINEVRA, 31. — Il colonnello House, inviato del presidente Wilson, proveniente da Berlino, è qui giunto stamani ed è ripartito stasera per Parigi, da dove si recherà a Londra; quindi rientrerà negli Stati Uniti.

Egli ha avuto un colloquio con Stovall, ministro degli Stati Uniti a Berna, e con Penfield, ambasciatore degli Stati Uniti a Vienna.

Il colonnello House è accompagnato dalla signora House e da due segretari particolari.

GINEVRA, 31. — Il console di Turchia a Salonicco, qui giunto stamani, è ripartito stasera per la Germania.

AMSTERDAM, 1. — Il *Telegraaf* scrive:

Un viaggiatore racconta di aver veduto sabato scorso a Dusseldorf centinaia di donne, che percorrevano le vie gridando di restituir loro i mariti e di dar pane ai loro figli. Analoghe manifestazioni si verificarono in altre località.

In alcuni casi la polizia riuscì con difficoltà a disperdere le dimostranti.

NOTIZIE VARIE

I raccolti del 1915-916 nell'Argentina. — Indichiamo i dati della prima stima del raccolto 1915-916 per il frumento, l'avena e il lino confrontandoli cogli ultimi dati dell'anno scorso:

Prodotti		*Superficie* 1915-916	1914-915	Percentuale (1914-915 = 100)
		—	—	
Frumento	Ettari	6.645.000	6.291.000	106,1
Avena	»	1.038.000	1.161.000	89,4
Lino (seme)	»	1.619.000	1.723.000	94,0

Prodotti		*Produzione* 1915-916	1914-915	Percentuale (1914-915 = 100)
		—	—	
Frumento	Quintali	50.120.000	45.850.000	190.3
Avena	»	10.950.000	8.310.000	131,8
Lino (seme)	»	10.230.000	11.255.000	90,9

1915-916 rendimento per ettaro: Frumento quintali 7,5 — Avena quintali 10,5 — Lino (seme) quintali 6,3.

1914-915 rendimento per ettaro: Frumento quintali 7,3 — Avena quintali 7,2 — Lino (seme) quintali 6,5.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.